

Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)

11885/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0191 (NLE)**

**POLCOM 277
WTO 76
SERVICES 39
DATAPROTECT 237
TELECOM 387**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 356 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 356 final.

All.: COM(2026) 356 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2026
COM(2026) 356 final

2026/0191 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

In occasione della 11^a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") del dicembre 2017, un gruppo di 71 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea, ha convenuto di avviare lavori esplorativi in vista di futuri negoziati dell'OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.

Nel gennaio 2019, 77 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea, hanno confermato in una dichiarazione congiunta la loro intenzione di avviare tali negoziati, pattuendo di perseguire un risultato di alto livello fondato sugli accordi e sui quadri dell'OMC esistenti, con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC.

Nel dicembre 2024, dopo cinque anni di negoziati, 71 membri dell'OMC hanno distribuito una comunicazione che comprendeva il testo concordato dell'accordo sul commercio elettronico ("accordo") e presentava il loro obiettivo comune di arrivare a una decisione in sede di Consiglio generale dell'OMC volta a integrare l'accordo nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC").

Nelle sessioni di febbraio e dicembre 2025 il Consiglio generale dell'OMC non è stato in grado di raggiungere un consenso in merito all'integrazione. Pertanto, il 28 marzo 2026, è stata rilasciata una dichiarazione congiunta in rappresentanza di 67 membri dell'OMC, tra cui l'Unione europea, che hanno confermato la loro intenzione di attuare quanto prima l'accordo sul commercio elettronico, fatto salvo l'espletamento dei rispettivi adempimenti interni necessari. A tal fine un allegato sulle disposizioni provvisorie, compresa un'appendice sulle procedure di arbitrato d'appello, è stato aggiunto all'accordo per consentirne l'applicazione su base provvisoria. I partecipanti all'accordo continueranno a chiedere una decisione volta ad aggiungere l'accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC. L'accordo si applicherà su base provvisoria conformemente all'allegato sulle disposizioni provvisorie, fino alla data in cui l'accordo sarà aggiunto all'accordo OMC.

L'accordo stabilirà il primo insieme globale di norme sul commercio digitale e definirà una base normativa sulla quale un ampio ventaglio di paesi potrà lavorare per sviluppare le proprie economie digitali e promuovere il commercio digitale a livello nazionale e transfrontaliero.

L'accordo comprende:

- disposizioni sull'agevolazione degli scambi che possono portare a un commercio digitale più fluido sia all'interno dei paesi che a livello transfrontaliero (ad es. disposizioni in materia di operazioni commerciali non cartacee, contratti elettronici, autenticazione elettronica e firme elettroniche);
- disposizioni volte ad accrescere la fiducia nell'ambiente del commercio digitale sia per i consumatori che per le imprese (ad es. disposizioni in materia di messaggi elettronici commerciali non richiesti, protezione dei consumatori online, cibersicurezza o accesso a un'internet aperta);
- disposizioni che determinano un ambiente del commercio digitale internazionale più affidabile, garantendo che consumatori e imprese continuino ad accedere a internet e ai servizi elettronici a prezzi accessibili (ad es. disposizioni in materia di pagamenti elettronici o servizi di telecomunicazione);

- un divieto di dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica;
- una componente relativa allo sviluppo che mira a consentire e facilitare la partecipazione dei consumatori e delle imprese dei paesi in via di sviluppo al commercio digitale;
- un'eccezione orizzontale per le misure di protezione dei dati personali e della vita privata.

A norma dell'articolo 29 dell'accordo sul commercio elettronico, l'accettazione dell'accordo avviene mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'OMC. L'accordo sul commercio elettronico entra in vigore, per i membri dell'OMC che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantacinquesimo strumento di accettazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

I negoziati sono stati condotti in stretta consultazione con il comitato della politica commerciale (servizi e investimenti), come previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, TFUE. La conclusione formale dei negoziati da parte del Consiglio è una delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE per conferire effetto giuridico all'esito negoziato.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo è pienamente coerente con le politiche dell'Unione europea.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica sostanziale**

L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione.

L'accordo riguarda norme internazionali sul commercio digitale.

Giacché la finalità e la componente principali dell'accordo sono la promozione del commercio digitale tra i membri dell'OMC, la base giuridica sostanziale è l'articolo 207 TFUE.

- **Base giuridica procedurale**

Dato che l'articolo 207 TFUE costituisce la base giuridica sostanziale, il Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), è chiamato ad adottare la decisione di conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), TFUE.

- **Competenza dell'Unione**

Il commercio digitale fa parte della politica commerciale comune dell'Unione a norma dell'articolo 207 TFUE, che è un settore di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

Non pertinente.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Non esiste nessun altro atto giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo perseguito nella proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'accordo non è soggetto a procedure REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede un'incidenza finanziaria dell'accordo sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo stabilisce il primo insieme di norme di riferimento globali sul commercio digitale. Si tratta di un accordo esteso a tutti i settori dell'economia che riguarda beni, servizi e informazioni. Gli appalti pubblici, i servizi della pubblica amministrazione e le informazioni detenute dalla pubblica amministrazione sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo. Le sue disposizioni principali sono le seguenti.

L'articolo 4 sul quadro per le transazioni elettroniche prevede impegni che incoraggiano l'adozione di quadri giuridici che trattano allo stesso modo le informazioni elettroniche e quelle cartacee e riconoscono giuridicamente le transazioni e i processi elettronici. Incoraggia inoltre l'uso legale e il riconoscimento dei documenti elettronici trasferibili.

L'articolo 5 sull'autenticazione e la firma elettroniche stabilisce che le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche e i servizi elettronici di recapito certificato non devono essere rifiutati per il solo fatto di essere in forma elettronica. Tuttavia alcuni metodi di autenticazione o firma elettronica potrebbero dover soddisfare determinati standard di prestazione o richiedere la certificazione da parte di un'autorità accreditata riconosciuta dalla parte. Questo articolo facilita inoltre l'autenticazione elettronica interoperabile e incoraggia la cooperazione in materia di riconoscimento reciproco delle firme elettroniche tra le parti.

L'articolo 6 sui contratti elettronici garantisce che ai contratti elettronici non siano negate la validità e l'applicabilità giuridica per il fatto di essere stati stipulati per via elettronica. Eventuali eccezioni devono essere stabilite in disposizioni legislative o regolamentari.

L'articolo 7 sulla fatturazione elettronica stabilisce che le fatture elettroniche sono giuridicamente valide. Eventuali eccezioni devono essere stabilite in disposizioni legislative o regolamentari. Questo articolo mira inoltre a stabilire principi comuni e una cooperazione in materia di interoperabilità dei quadri per la fatturazione elettronica in modo da evitare che le norme specifiche delle parti diventino un ostacolo agli scambi.

L'articolo 8 sulle operazioni commerciali non cartacee mira a garantire che la stragrande maggioranza dei moduli necessari per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci sia disponibile e accettata in formato elettronico.

L'articolo 9 sullo scambio di dati con gli sportelli unici e sull'interoperabilità dei sistemi elettronici facilita l'adozione di sportelli unici elettronici.

L'articolo 10 sui pagamenti elettronici disciplina i pagamenti elettronici tra le parti e promuove l'adozione di norme internazionali.

L'articolo 11 sui dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica vieta l'imposizione di dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona di un'altra parte, senza precludere l'applicazione di imposte, diritti o altri oneri interni su tali trasmissioni. L'accordo prevede che le parti riesaminino questo articolo dopo cinque anni e valutino l'opportunità di eventuali modifiche.

L'articolo 12 sui dati aperti della pubblica amministrazione facilita l'accesso del pubblico ai dati della pubblica amministrazione per promuovere lo sviluppo economico e sociale, la competitività e l'innovazione.

L'articolo 13 sull'accesso a internet e sull'uso di internet per il commercio elettronico riconosce l'importanza dell'accesso a internet e dell'uso di internet per il commercio elettronico.

L'articolo 14 sulla protezione dei consumatori online impone alle parti di istituire quadri giuridici che proteggano i consumatori online da attività commerciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore. Promuove inoltre l'accesso ai meccanismi di ricorso per i consumatori e la sensibilizzazione in merito a tali meccanismi.

L'articolo 15 sui messaggi elettronici commerciali non sollecitati impone a ciascuna parte di mettere in atto misure volte a ridurre al minimo i messaggi elettronici commerciali non richiesti.

L'articolo 16 sulla protezione dei dati personali sancisce l'impegno delle parti a istituire quadri giuridici che prevedano la protezione dei dati personali e incoraggia la compatibilità tra i diversi regimi di protezione dei dati.

L'articolo 17 sulla cibersicurezza facilita la cooperazione, lo sviluppo di capacità nazionali in materia di cibersicurezza e approcci alla cibersicurezza basati sul rischio al fine di ridurre i potenziali ostacoli agli scambi.

L'articolo 18 sulla trasparenza impone alle parti di pubblicare o mettere a disposizione del pubblico tempestivamente tutte le misure di applicazione generale nel settore del commercio digitale.

L'articolo 19 sulla cooperazione stabilisce un quadro per intensificare la cooperazione tra le parti in settori specifici di reciproco interesse.

L'articolo 20 sullo sviluppo stabilisce meccanismi per sostenere le economie in via di sviluppo, compresi i paesi meno sviluppati, nell'attuazione dell'accordo. Tali meccanismi comprendono i termini di attuazione prorogati, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità.

L'articolo 21 sulle telecomunicazioni stabilisce impegni per le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e incoraggia inoltre le parti a svolgere un processo di assegnazione delle frequenze in modo aperto, trasparente e non discriminatorio per tutti gli utenti, ricorrendo ad approcci basati sul mercato.

Gli articoli da 22 a 26 sulle eccezioni integrano nell'accordo le eccezioni generali e relative alla sicurezza del GATT e del GATS, nonché la disposizione del GATS sulle misure prudenziali. Stabiliscono inoltre un'eccezione relativa alla protezione dei dati personali e la possibilità di un trattamento più favorevole per le popolazioni indigene.

Gli articoli da 27 a 38 contengono le disposizioni istituzionali e le disposizioni finali, tra cui: l'istituzione di procedure di risoluzione delle controversie (articolo 27) e la creazione di un comitato per gli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio (articolo 28).

L'articolo 35 sul riesame stabilisce un percorso che consente alle parti di riesaminare periodicamente gli impegni al fine di garantire che l'accordo rimanga aggiornato e pertinente.

L'allegato sulle disposizioni provvisorie contiene disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'accordo fino alla data della sua integrazione nell'allegato 4 dell'accordo OMC, comprese quelle relative al meccanismo provvisorio di risoluzione delle controversie.

L'appendice sulle procedure di arbitrato d'appello stabilisce le procedure d'appello provvisorie.

Il deposito dello strumento di accettazione dell'Unione consentirebbe l'entrata in vigore dell'accordo su base provvisoria per i membri dell'OMC che lo hanno accettato, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantacinquesimo strumento di accettazione e una volta aggiunto all'allegato 4 dell'accordo OMC.

- **Testo dell'accordo e notifiche**

Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.

In conformità dei trattati, spetta alla Commissione procedere al deposito dello strumento di accettazione dell'Unione di cui all'articolo 29 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sul commercio elettronico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione della 11^a Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") del dicembre 2017, un gruppo di 71 membri dell'OMC, tra cui l'Unione, ha convenuto di avviare lavori esplorativi in vista di futuri negoziati dell'OMC sugli aspetti del commercio elettronico attinenti al commercio.
- (2) Nel gennaio 2019, 77 membri dell'OMC, tra cui l'Unione, hanno confermato in una dichiarazione congiunta la loro intenzione di avviare tali negoziati, pattuendo di perseguire un risultato di alto livello fondato sugli accordi e sui quadri dell'OMC esistenti, con la partecipazione del maggior numero possibile di membri dell'OMC.
- (3) Nel dicembre 2024, dopo cinque anni di negoziati, 71 membri dell'OMC hanno distribuito una comunicazione che comprendeva il testo dell'accordo sul commercio elettronico ("accordo") e presentava il loro obiettivo comune di arrivare a una decisione in sede di Consiglio generale dell'OMC volta a integrare l'accordo nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC").
- (4) Nelle sessioni di febbraio e dicembre 2025 il Consiglio generale dell'OMC non è stato in grado di raggiungere un consenso in merito all'integrazione dell'accordo nell'allegato 4 dell'accordo OMC.
- (5) Il 28 marzo 2026 è stata rilasciata una dichiarazione congiunta in rappresentanza di 67 membri dell'OMC, tra cui l'Unione, che hanno confermato la loro intenzione di attuare quanto prima l'accordo, fatto salvo l'espletamento dei rispettivi adempimenti interni necessari. A tal fine un allegato sulle disposizioni provvisorie, compresa un'appendice sulle procedure di arbitrato d'appello, è stato aggiunto all'accordo per consentirne l'applicazione su base provvisoria, in attesa della sua integrazione nell'allegato 4 dell'accordo OMC. Le parti dell'accordo dovrebbero continuare a chiedere una decisione volta ad aggiungere l'accordo all'allegato 4 dell'accordo OMC². L'accordo

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC è di unirsi al consenso, qualora sia raggiunto tra i membri dell'OMC, in merito all'integrazione dell'accordo nell'allegato 4 dell'accordo OMC a norma della decisione (UE) 2025/915 del Consiglio, del 25 maggio 2025.

dovrebbe applicarsi su base provvisoria conformemente all'allegato sulle disposizioni provvisorie, fino alla data in cui l'accordo sarà aggiunto all'accordo OMC.

- (6) L'accordo stabilirà il primo insieme globale di norme sul commercio digitale e definirà una base normativa sulla quale un ampio ventaglio di paesi potrà lavorare per sviluppare le proprie economie digitali e promuovere il commercio digitale a livello nazionale e transfrontaliero.
- (7) Le conclusioni del Consiglio all'inizio della 14^a Conferenza dei ministri dell'OMC del 26 marzo 2026³ sostengono i progressi tesi all'attuazione, il prima possibile, dell'accordo, anche attraverso la sua applicazione su base provvisoria.
- (8) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il [data del parere]⁴.
- (9) A norma dell'articolo 29 dell'accordo, l'accettazione dell'accordo dovrebbe avvenire mediante il deposito di uno strumento di accettazione presso il direttore generale dell'OMC.
- (10) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sul commercio elettronico ("accordo") è approvato. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo non è inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

³ ST 7777/2026.

⁴ GU C [...], [...], pag. [...].